

manutentivo della RESM esistente, nonché le proposte di modifica e di implementazione della rete medesima, ai fini dell'aggiornamento della stessa e del catasto da parte della Giunta regionale.”

Nota all'art. 3, comma 1

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 18 gennaio 2010 n. 2, (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), è il seguente:

“Art. 6 (*Segnaletica*)

1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RESM è quella adottata dal Club alpino italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Talè, Volpini, Giancarli, Urbinati, Busilachi, Micucci, Leonardi, Malaigia, Pergolesi, Marconi del 15 novembre 2017, n. 168;
- Proposta della III Commissione assembleare permanente nella seduta del 13 luglio 2020;
- Parere della I Commissione assembleare permanente del 6 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 24 novembre 2017;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172.

Legge regionale del 3 agosto 2020, n. 38 concernente:

Indirizzi per la programmazione delle politiche regionali in materia di inclusione sociale, sostegno al lavoro e lotta alla povertà.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(*Principi e finalità*)

1. In coerenza con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Regione promuove interventi integrati di sostegno al reddito e di inclusione sociale ed occupazionale finalizzati alla attivazione degli individui, alla valorizzazione delle competenze e all'occupabilità come strumento principale per promuovere l'autonomia economica e contrastare la povertà.

Art. 2

(*Programmazione regionale*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le risorse assegnate alla regione Marche attraverso gli strumenti individuati nel quadro della programmazione europea successiva al 2020, nel rispetto dei vincoli da questa stabiliti, sono prioritariamente destinate ad azioni e misure che favoriscono l'inclusione sociale, l'inserimento e il reinserimento lavorativo e la lotta alla povertà, anche al fine di sostenere l'efficace implementazione del reddito di cittadinanza e, più in generale, di analoghi strumenti adottati a livello regionale o statale.

Art. 3

(*Invadenza finanziaria*)

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Marconi, Rapa, Talè, Giacinti, Mastrovincenzo, Biancani, Traversini, Giancarli, Urbinati, Micucci, Minardi, Volpini del 26 maggio 2017, n. 143;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi del 7 luglio 2017, n. 152;
- Proposta della II Commissione assembleare permanente nella seduta del 27 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 27 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173.

Legge regionale del 3 agosto 2020, n. 39 concernente:

Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della prevenzione primaria, promuove la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, quali la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale e la rianimazione cardiopolmonare secondo gli specifici protocolli BLS - Basic Life Support (Supporto di Base delle Funzioni Vitali) e BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation (Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione); promuove, altresì, la massima diffusione delle tecniche di primo soccorso.

Art. 2
(Destinatari)

1. Gli interventi previsti da questa legge sono rivolti alle famiglie dei minori nonché, d'intesa con le istituzioni scolastiche, al personale scolastico docente e non docente, operante nel territorio regionale presso:
 - a) le scuole per l'infanzia;
 - b) i servizi socio educativi per l'infanzia;
 - c) le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
2. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati dalla Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche, corsi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare di base rivolti agli studenti frequentanti l'ultimo anno.

Art. 3
(Percorsi formativi ed informativi e campagne di comunicazione)

1. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'ASUR, con l'Ufficio scolastico regionale, con le singole istituzioni scolastiche e formative, con gli enti del Terzo settore che svolgono attività in ambito sanitario, con le Associazioni dei medici pediatri, nonché con i Comuni, percorsi formativi ed informativi sulle tecniche previste da questa legge e, in particolare, sulle tecniche salvavita di cui al comma 1 dell'articolo 1, rivolti al personale docente e non docente e alle famiglie. I corsi di formazione sono tenuti dai centri di formazione accreditati che svolgono corsi di primo soccorso BLS e BLS-D.
2. La Regione, anche in collaborazione con l'ASUR, attiva campagne di comunicazione, al fine di sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente e le famiglie sulla conoscenza delle tecniche previste da questa legge. A tal fine, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi.
3. Al fine di sensibilizzare quanto più possibile ed incentivare la massima diffusione delle tecniche previste da questa legge, la Regione può promuovere campagne di informazione e di educazione,